



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SESTA SEZIONE CIVILE - 1**

4409/16  
FW

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. VITTORIO RAGONESI - Presidente -

\*FALLIMENTO E  
ISTITUTI AFFINI

Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE - Consigliere -

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Consigliere -

Ud. 24/11/2015 - CC

Dott. CARLO DE CHIARA - Rel. Consigliere -

R.G.N. 9694/2013

Dott. MARIA ACIERNO - Consigliere -

Ca. 4409  
Rep.

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 9694-2013 proposto da:

VINCENZO I in proprio e  
quale legale rappresentante della di Vincenzo,  
elettivamente domiciliato in ROMA, )

giusta procura speciale a  
margine del ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

CURATELA FALLIMENTO

);

- *intimati* -

avverso la sentenza n. 138/2012 della CORTE D'APPELLO di POTENZA dell'8/05/2012, depositata il 17/05/2012;


udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2015 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

#### PREMESSO

Che con relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. il Consigliere relatore ha osservato quanto segue:

«1. – La Corte di Potenza ha respinto l'appello proposto dal sig. Vincenzo \_\_\_\_\_ avverso la sentenza del Tribunale che aveva disatteso l'opposizione alla sentenza con cui il 15 luglio 2005 era stato dichiarato il fallimento dell'appellante.

La Corte ha ritenuto che non fosse decorso l'anno dalla cessazione dell'attività, ai sensi dell'art. 10 legge fallim., essendo la cancellazione del \_\_\_\_\_ dal registro delle imprese intervenuta il 12 novembre 2004, a seguito di domanda presentata il 10 agosto 2004; che andava esclusa la qualità di piccolo imprenditore in capo al fallito, il quale realizzava celle frigorifere con un volume di affari annuo di oltre 600.000 euro, aveva in forza sei-sette dipendenti, ancorché assunti saltuariamente, e aveva effettuato notevoli investimenti per l'acquisto di macchinari e capannoni; che lo stato d'insolvenza non poteva dirsi escluso dalla desistenza di uno dei creditori istanti e dalla contestazione del credito dell'altro, atteso che la desistenza non è indice sicuro di avvenuto pagamento e il credito contestato era fondato su titoli di credito, mentre l'insolvenza risultava indiscutibilmente dai debiti ammessi al passivo, a fronte di un patrimonio insufficiente a soddisfarli, dalla cessazione dell'attività, dalle numerose procedure esecutive intraprese nei confronti del debitore con esito negativo, dalla cessione dei beni aziendali a un prezzo incongruo a società riconducibile allo stesso fallito.



2. – Quest'ultimo ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi di censura, cui non ha resistito nessuna delle parti intimate.

3. – Con il primo motivo di ricorso si denuncia violazione dell'art. 10 legge fallim., sostenendosi che nel regime anteriore alla modifica di tale norma introdotta con il d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, il termine annuale entro il quale va dichiarato il fallimento decorre, per l'imprenditore individuale, non già dalla cancellazione dal registro delle imprese, bensì dalla effettiva cessazione dell'attività, nella specie risalente ad oltre un anno prima delle dichiarazione del fallimento.

3.1 – Il motivo è infondato perché, anche nel regime anteriore alla riforma, il termine di un anno dalla cessazione dell'attività, prescritto dall'art. 10 legge fallim. ai fini della dichiarazione di fallimento, decorre, tanto per gli imprenditori individuali quanto per quelli collettivi, dalla cancellazione dal registro delle imprese, perché solo da tale momento la cessazione dell'attività viene formalmente portata a conoscenza dei terzi, salva la dimostrazione di una continuazione di fatto dell'impresa anche successivamente (Cass. 4105/2007).



4. – Con il secondo motivo si denuncia violazione dell'art. 1 legge fallim. non corrispondendo al vero che l'attività del ricorrente realizzasse ricavi lordi superiori a 600.000 euro annui.

4.1 – Il motivo è inammissibile perché consiste in una pura e semplice censura di fatto.

5. – Con il terzo motivo, denunciando vizio di motivazione e violazione dell'art. 5 legge fallim., si contesta l'accertamento dello stato di insolvenza.

5.1 – Il motivo è inammissibile perché anch'esso si sostanzia, ad onta della rubrica attribuitagli, nella deduzione di pure e semplici

censure di merito.

6. – Con il quarto motivo, denunciando violazione del principio del contraddittorio, si censura la non ammissione della prova testimoniale dedotta dall'opponente a dimostrazione della effettiva cessazione dell'attività oltre un anno prima della dichiarazione del fallimento, nonché della sua qualità di piccolo imprenditore.

6.1 – Il motivo è inammissibile.

A prescindere, invero, dalla incongruità della censura di violazione del contraddittorio (che riguarda la presenza in giudizio delle giuste parti processuali), va osservato che i capitoli di prova articolati nel giudizio di merito e trascritti nel ricorso sono del tutto generici quanto al profilo della qualità di piccolo imprenditore del  
e che la data di effettiva cessazione dell'attività è irrilevante alla luce di quanto già osservato nel disattendere il primo motivo.»;

che detta relazione è stata ritualmente notificata alla parte costituita;

che non sono state presentate memorie;

#### CONSIDERATO

Che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione sopra trascritta;

che il ricorso va pertanto rigettato;

che in difetto di attività difensiva della parte intimata non occorre provvedere sulle spese del giudizio di legittimità;

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti dell'obbligo di versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 24 novembre 2015

Il Presidente  
Vittorio Ragonese

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi,

7 MAR. 2016



Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*

Il Funzionario Giudiziario  
Cinzia DIPRIMA

*Cinzia Diprima*